



La redazione della  
consulenza e i termini per  
il deposito

# Processo verbale e relazione

- **Art. 195 c.p.c.**

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse<sup>1</sup>.

1. Comma sostituito dall'art. 46, comma 5, l. 18 giugno 2009, n. 69

L'art. 46, comma 5, l. 69/2009 ha introdotto un meccanismo che consente il contraddittorio sulla relazione del c.t.u.

Il testo previgente si limitava a prevedere che «*la relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa*», lasciando al giudice la direzione del contraddittorio ai sensi dell'art. 175 c.p.c.

Con l'attuale meccanismo concepito dal legislatore, il giudice è tenuto a fissare, con l'ordinanza con cui affida l'incarico al c.t.u. tre termini:

- a) un primo termine, entro il quale il c.t.u. deve comunicare alle parti una relazione preliminare;
- b) un secondo termine, entro il quale le parti hanno facoltà di comunicare al c.t.u. le proprie osservazioni sulla relazione preliminare;
- c) un terzo termine, entro il quale il c.t.u. deve depositare in cancelleria la relazione definitiva.

# Il contenuto della relazione di consulenza

(cfr. Marco Rossetti, «Il C.T.U. («l'occhiale del giudice»)), Giuffrè Editore, 2012)

Nell'ottica di fornire una risposta esauriente e chiara al giudice, in relazione a ciascuno dei quesiti da questi formulati, la relazione di consulenza può essere distinta in cinque parti ideali:

1. Parte epigrafica
2. Parte narrativa
3. Parte descrittiva
4. Parte valutativa o epicritica
5. Parte conclusiva

La consulenza tecnica è uno strumento a disposizione del giudice, a cui quest'ultimo può ricorrere qualora reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede (giustizia del caso concreto e divieto del *non liquet*).

# Parte epigrafica

## **Cosa dovrebbe contenere?**

Indicazioni generali sul procedimento, quali il numero di ruolo, il nome delle parti, l'organo giudiziario procedente.

Quesiti posti dal giudice.

## **Cosa non dovrebbe contenere?**

La trascrizione degli atti introduttivi del giudizio.

Può, al contrario, essere utile riassumere le posizioni delle parti, in relazione all'oggetto della consulenza tecnica.

# Parte narrativa

Cfr. art. 195, comma 2, c.p.c.: «se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze di parte».

Il c.t.u. è tenuto, quindi, a relazionare sullo svolgimento delle operazioni peritali (luogo, tempo, modalità), nonché sulle eventuali osservazioni o istanze formulate dalle parti o dai loro consulenti.

# Parte descrittiva

Indicazione del materiale utilizzato ai fini della propria valutazione: esposizione dei fatti su cui ha fondato il proprio convincimento e le risposte ai quesiti.

Il consulente non può estendere il raggio delle proprie investigazioni ai cd. «fatti avventizi» ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti.

**Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2022, n. 3086 (Rv. 663786 – 02):**

«In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio».

...segue

**Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2022, n. 3086 (Rv. 663786 – 03):**

«In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico- tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio».

**Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2022, n. 3086 (Rv. 663786 – 04):**

«In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni».

**Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2022, n. 3086 (Rv. 663786 – 05):**

«In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali o rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottoposti in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso»

**Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2022, n. 3086 (Rv. 663786 – 02):**

«In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.»



# Parte valutativa o epicritica

Parte in cui il c.t.u. esprime il proprio giudizio valutativo.

- c.t.u. percipiente: accertamento dei fatti; vera e propria fonte oggettiva di prova, quando un fatto non è percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecniche di cui il giudice è privo, o, comunque, risulta di più agevole ed efficace accertamento ove l'indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche; descrizione di un dato suscettibile di essere acquisito attraverso la mediazione di conoscenze tecniche
- c.t.u. deducente: valutazione dei fatti; mezzo di valutazione della prova; giudizio motivato;

- La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi

...segue

*«Sia quando il c.t.u. è chiamato a svolgere un ruolo percipiente, sia quando è chiamato a svolgere un ruolo deducente, egli nel redigere l'elaborato scritto deve evitare sia il 'silenzio' che il 'rumore'».*

(cfr. Marco Rossetti, cit., p. 225)

# Parte conclusiva

Parte valutativa: esposizione analitica del risultato delle proprie indagini; motivazione delle proprie risposte.

Parte conclusiva: esposizione sintetica del lavoro svolto.

## **Cosa deve contenere?**

I quesiti e le relative risposte fornite in modo conciso e chiaro.

## Termine per il deposito della relazione

La relazione peritale deve essere depositata entro un termine che viene fissato dal giudice con ordinanza, al momento del conferimento dell'incarico.

Termine ordinatorio: 154 c.p.c.

Art. 154 c.p.c.:

«Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.»

# L'istanza di proroga

## **Quando?**

Prima della scadenza del termine previsto con ordinanza dal giudice

## **Quanto?**

Non più di quanto originariamente previsto

## **Perché?**

Giustificati motivi per la concessione della proroga, da indicare nella relativa istanza

## **CONSEGUENZE**

**Art. 52 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 2**

«Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri

# ...sulla riduzione del compenso

Cass., sez. 2, 10 settembre 2019, n.2261 (Rv. 655239 – 01)

«La decurtazione degli onorari prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il caso in cui il consulente tecnico di ufficio completi le attività delegategli oltre il termine, originario o prorogato, assegnato dal magistrato, non è suscettibile di graduazione con riferimento al "quantum", né all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della relazione, trattandosi di sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi del consulente, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali.»